

# RETTIFICHE

**Rettificazione del regolamento (CEE) n. 1915/87 del Consiglio, del 2 luglio 1987, che modifica il regolamento n. 136/66/CEE relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi**

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 183 del 3 luglio 1987 e ripubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 68 del 1º settembre 1987, 2ª serie speciale)

Pagina 146: L'allegato di questo regolamento è sostituito dal testo accluso.

La presente rettifica annulla e sostituisce la rettifica pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 304 del 27 ottobre 1987, e ripubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 93 del 26 novembre 1987.

## «ALLEGATO

### Denominazioni e definizioni degli oli di oliva e degli oli di sansa di oliva di cui all'articolo 35

1. *Oli di oliva vergini*: oli ottenuti dal frutto dell'olivo soltanto mediante processi meccanici o altri processi fisici, in condizioni, segnatamente termiche, che non causano alterazioni dell'olio, e che non hanno subito alcun trattamento diverso dal lavaggio, dalla decantazione, della centrifugazione e dalla filtrazione, esclusi gli oli ottenuti mediante solvente o con processi di riesterificazione e qualsiasi miscela con oli di altra natura.

Detti oli di oliva sono oggetto della classificazione e delle denominazioni che seguono:

- olio extra vergine di oliva*: olio di oliva vergine di gusto perfettamente irreprendibile la cui acidità espressa in acido oleico non può eccedere 1 g per 100 g;
  - olio di oliva vergine* (il termine «fino» può essere usato nella fase della produzione e del commercio all'ingrosso): olio di oliva vergine di gusto, irreprendibile, la cui acidità espressa in acido oleico non può eccedere 2 g per 100 g;
  - olio di oliva vergine corrente*: olio di oliva vergine di gusto buono, la cui acidità espressa in acido oleico non può eccedere 3,3 g per 100 g;
  - olio di oliva vergine lampante*: olio di oliva vergine di gusto imperfetto, la cui acidità espressa in acido oleico è superiore a 3,3 g per 100 g.
- Olio di oliva raffinato*: olio di oliva ottenuto dalla raffinazione di oli di oliva vergini, la cui acidità espressa in acido oleico non può eccedere 0,5 g per 100 g.
  - Olio di oliva*: olio di oliva ottenuto da un taglio di olio di oliva raffinato e di oli di oliva vergini diversi dall'olio lampante, la cui acidità espressa in acido oleico non può eccedere 1,5 g per 100 g.
  - Olio di sansa di oliva greggio*: olio ottenuto mediante trattamento al solvente di sansa di oliva, esclusi gli oli ottenuti con processi di riesterificazione e qualsiasi miscela con oli di altra natura.
  - Olio di sansa di oliva raffinato*: olio ottenuto dalla raffinazione di olio greggio di sansa di oliva, la cui acidità espressa in acido oleico non può eccedere 0,5 g per 100 g.
  - Olio di sansa di oliva*: olio ottenuto da un taglio di olio di sansa di oliva raffinato e di oli di oliva vergini diversi dall'olio lampante, la cui acidità espressa in acido oleico non può eccedere 1,5 g per 100 g.

**Rettificazione del regolamento (CEE) n. 3790/87 della Commissione, del 15 dicembre 1987, che modifica e proroga il regolamento (CEE) n. 2819/79 che sottopone ad un regime di sorveglianza comunitaria le importazioni di taluni prodotti tessili originari di alcuni paesi terzi**

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 356 del 18 dicembre 1987 e ripubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 13 del 15 febbraio 1988, 2ª serie speciale)

Allegato, pagina 27:

anziché:

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
9	5802 11 00 5802 19 00 6302 60 00	Tessuti di cotone ricci del tipo spugna ; biancheria da toletta o da cucina, esclusa quella a maglia, riccia del tipo spugna, di cotone	tonnellate	Turchia